



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0005280/U Data: 28/03/2017 13:52  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della IV, VII, VIII e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni di principio in materia di Tutela del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico attraverso l’introduzione obbligatoria dell’Ufficio Tutela Suolo” Reg. Gen. n. 427**

Ad iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Zinzi, Flora Beneduce e Carmine Mocerino.  
Depositata in data 17 marzo 2017

#### **IL PRESIDENTE**

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

#### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

**VII, VIII e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 26 MAR. 2017

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale  
della Campania

avv. Zinzi  
20/3/17  
A. Cimmino  
S.S.

Prot. n. del 95 del 16/03/2017

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0004643/I Data: 17/03/2017 13:44  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale

*On. Rosa D'Amelio*

Al Direttore Generale Attività legislativa

*Dott.ssa Magda Fabbrocini*

**OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.**

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di legge dal titolo: <<"Disposizioni di principio in materia di Tutela del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico attraverso l'introduzione obbligatoria dell'Ufficio Tutela Suolo">>, a firma dei Consiglieri Gianpiero Zinzi, Flora Beneduce e Carmine Mocerino.

I Consiglieri

*Avv. Gianpiero Zinzi*

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 427

17/03/17  
Sb. legislative



Consiglio Regionale  
della Campania

**Proposta di legge: <<Disposizioni di principio in materia di Tutela del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico attraverso l'introduzione obbligatoria dell'Ufficio Tutela Suolo>>.**

**I Consiglieri**

Stef.

Flavio  
C. M. P.

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 427



Consiglio Regionale  
della Campania

**Relazione finanziaria:**

Come esplicitato all'art. 9, le spese per l'istituzione ed il mantenimento dell'Ufficio Tutela del Suolo, nonché del personale incaricato, saranno poste per metà a carico del Comune o dell'associazione dei Comuni in quota proporzionale ad abitanti e territorio e per metà a carico del bilancio regionale.

Per la parte di spesa a carico degli enti locali si utilizzeranno le seguenti fonti di finanziamento:

1. il 50% dei ribassi d'asta dei lavori appaltati relativi a progetti finanziati dal Ministero o dalla Regione anche con fondi europei, che comportino consumo di suolo;
2. gli oneri di costruzione ed urbanizzazione previsti dal DPR n. 380 del 6 giugno 2001;
3. l'istituzione di una tassa comunale sulla impermeabilizzazione del suolo attraverso cementificazione e pavimentazione di giardini e pertinenze esterne di abitazioni private;
4. aliquota comunale sulla imposta di bollo degli autoveicoli in ragione del rischio aumentato dalla loro presenza per strada in caso di eventi alluvionali o di frana;
5. oneri comunali provenienti dalle autorizzazioni comunali oggi sostituite dall'Autorizzazione Unica Ambientale e, precisamente, da quelle richiamate al comma 1, lett. a), b) e f) dell'art. 3 del DPR 59/2013 e ss. mm. e ii.
6. oneri concessori per le estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua;
7. oneri concessori per le spiagge lacuali, superfici e pertinenze di fiumi e laghi;
8. alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.

*Stef.*



Consiglio Regionale  
della Campania

#### Relazione tecnica:

La presente proposta scaturisce da alcune premesse ormai largamente condivise.

Si riconosce infatti come **gran parte dei territori della nostra regione siano caratterizzati da un'elevata vulnerabilità ai fenomeni catastrofici naturali** (terremoti, frane, alluvioni e mareggiate); inoltre, in questi anni i fenomeni dipendenti da eventi meteorologici estremi si sono verificati con maggiore sequenza.

Con la presente proposta di legge, la Regione Campania compie un **passo decisivo verso un nuovo modello di governance territoriale** ispirandosi anche ai principi cardine della Legge "sul contenimento del consumo del suolo" approvata nel maggio 2016 dalla Camera e ora in discussione al Senato, che si pone l'ambizioso e sacrosanto obiettivo di azzerare il consumo di suolo in Italia entro il 2050. Per farlo, il Parlamento ha in animo di assegnare una delega specifica al Governo, da esercitare entro 9 mesi dall'approvazione della Legge, per semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, e stabilire un regime di favore sugli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto di due principi sacrosanti, e cioè che:

- ✓ i Comuni, nelle loro scelte di pianificazione, dovranno fornire un'adeguata motivazione rispetto a nuove scelte di espansione, dando priorità assoluta alla rigenerazione delle aree già urbanizzate;
- ✓ i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia siano vincolati alle opere di urbanizzazione, agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, alla demolizione dei manufatti abusivi e al verde pubblico.

L'approvazione di questa legge comporterà l'apertura di un panorama legislativo finalmente nuovo e rispetto al quale è necessario adeguarsi. A tal fine, approvando questa proposta, la Regione Campania sarebbe tra le prime a riconoscere il suolo come un bene comune ed una risorsa non rinnovabile, tutelando i terreni agricoli come luoghi atti alla produzione di cibo; realizzare, attraverso gli Uffici Tutela del Suolo un censimento degli edifici sfitti e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate; individuare e delimitare i compendi agricoli neorurali, intesi come insediamenti rurali oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che deve essere provvisto di dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale; istituire un albo dei Comuni virtuosi, che acquisiscono priorità nell'accesso a finanziamenti pubblici per progetti di rigenerazione urbana, bonifica e di agricoltura in città; risolvere definitivamente la folle dicotomia in tema di demanio idrico, riportando ai Comuni le competenze sulla rete idrografica secondaria, attualmente di competenza della Regione. A proposito delle quali, approvando il comma 4 dell'art. 2, si garantirebbe che non vi siano situazioni in cui si chiedano alla Regione finanziamenti solo per fare cassa (lett. a), incentivando i comuni si finisce col premiare chi è più bravo attraverso la priorità nell'accesso ai finanziamenti mentre, fino ad ora, si è cercato di motivare punendo chi era meno bravo.



Consiglio Regionale  
della Campania

Al fine di realizzare tutti questi principi, la proposta di qua prevede l'istituzione dell'Ufficio Tutela Suolo (Comunale o Intercomunale) che avrà almeno tre effetti immediati.

Il **primo** riguarda l'accorpamento di una serie di funzioni che vanno dalla redazione delle istruttorie sulle pratiche edilizie alla redazione degli strumenti urbanistici fino alla gestione della cartografia comunale e del Sistema Informativo Territoriale. Il **secondo** porta alla presenza del geologo in tutte le amministrazioni comunali o Unioni di Comuni, con una chiara definizione delle sue funzioni e responsabilità sui temi dell'assetto territoriale e della prevenzione dei rischi sismici, idraulici e idrogeologici. Nel caso l'amministrazione non possa dotarsi di un geologo dipendente, sarà possibile sottoscrivere una convenzione con l'Ordine regionale per avere un professionista a supporto. Ciò porta – **terzo effetto** - alla creazione *de facto* di presidi geologici territoriali ovvero di quei nuclei di tecnici esperti nella gestione del rischio e delle procedure operative, vere e proprie task-force di specialisti da attivare a supporto del sindaco e delle strutture di Protezione Civile comunale in caso di allerta di tipo idrogeologico o sismico che sono sempre mancati nell'ordinamento regionale, benché numerose volte istituiti per legge.

Una volta costituiti, gli Uffici Tutela Suolo, in via subordinata, si occuperanno anche di individuare le aree a rischio idrogeologico, idraulico e sismico elevato e molto elevato presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio: ambiti territoriali, popolazione, infrastrutture e insediamenti esposti a tali rischi, capitali economici esposti al rischio idrogeologico e sismico in termini di perdite attese per scenario di evento.

Ma la legge si pone anche obiettivi secondari, in particolare all'art. 4, come quello di evitare che si urbanizzino nuove aree inutilmente (comma 1 g), mentre al comma 3b) è prevista la creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato disponibile per il recupero o il riuso, in alternativa al consumo di suolo in edificato, perché sono spesso gli edifici non utilizzati che creano problemi in caso di calamità proprio perché non essendo vissuti nessuno si allerta per il loro naturale deterioramento; al comma 3c), infine, si cerca di tutelare e migliorare alcune realtà che possono ancora dare spinta al settore economico e lavorativo.

Si tratta di un provvedimento necessario che mira a proteggere un territorio, giunto a registrare stando ai dati Ispra-Italia, un consumo di suolo di circa 7 metri quadri al secondo: un ritmo insostenibile, tanto più in una Regione dal territorio fragile come il nostro.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
- Regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 sezione I;
- Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011, comma 250 dell'art. 1;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013, comma 1.a dell'art. 3;
- Legge n. 10 del 14 gennaio 2013;
- Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, artt. 65, 67 (commi 1 e 2) e 112;
- Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992, art. 9;



Consiglio Regionale  
della Campania

- Legge regionale n. 9 del 7 gennaio 1983, art. 1;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 dell'11 febbraio 2010;
- Legge n. 59 del 15 marzo 1997, comma 1 dell'art. 4;
- Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904;
- Regio decreto n. 2669 del 9 dicembre 1937;
- Legge regionale n. 54 del 13 dicembre 1985 e le successive modificazioni introdotte dalla legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995;
- Legge n. 37 del 5 gennaio 1994, art. 8;
- Regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;



Consiglio Regionale  
della Campania

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Campania, in attuazione delle direttive nazionali e comunitarie in materia, tutela la popolazione confermando e rafforzando gli interventi per fronteggiare pericoli dovuti al rischio idrogeologico e sismico.
2. La Regione Campania riconosce il suolo come un bene comune ed un risorsa non rinnovabile, tutelando i terreni agricoli come luoghi atti alla produzione di materie prime per il settore alimentare.
3. La Regione Campania, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo che assegna ai Comuni una valenza primaria nella gestione del territorio con particolare riguardo agli obiettivi di tutela della salute umana, dell'incolumità delle cose, del patrimonio edilizio e del paesaggio introduce l'istituzione obbligatoria dell'Ufficio Tutela Suolo.

Stef.  
Azzurro



Consiglio Regionale  
della Campania

## Art. 2 (Obiettivi e Competenze)

1. Il vincolo idrogeologico è uno strumento di governo del territorio indispensabile per la prevenzione dei rischi di calamità naturale, per la valorizzazione e il recupero di risorse naturali, le cui prescrizioni devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte del Comune, in qualità di Ente competente al rilascio dei permessi a costruire, attraverso il concorso di professionalità ad alto grado di specializzazione.
2. Per l'attuazione della presente legge, la Giunta Regionale, predispone e coordina l'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi di recupero naturalistico, sistemazione di corsi d'acqua, consolidamento dei versanti e delle aree instabili, tutela del patrimonio boschivo, anche in regime di convenzione con altri Enti quali Province, Consorzi e Unioni di Comuni.
3. I nuovi interventi hanno come fine quello di limitare il consumo di suolo e, in generale, di tutelare tanto il paesaggio naturale quanto quello antropico, al fine di garantire un basso impatto ambientale degli interventi a farsi, la rinaturalizzazione e la bonifica dei terreni interessati dai movimenti terra effettuati per qualsiasi finalità.
4. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:
  - a) coordina gli interventi ammessi a finanziamento garantendo che, per 5 anni, i terreni che hanno beneficiato di finanziamenti legati alle politiche agricole comunitarie (PAC) e ai piani di sviluppo rurale (PSR) non potranno cambiare la destinazione d'uso;
  - b) garantisce il rispetto del crono programma degli interventi;
  - c) istituisce un albo dei Comuni virtuosi, che acquisiscono priorità nell'accesso a finanziamenti pubblici per progetti di rigenerazione urbana, bonifica e di agricoltura in città;
  - d) qualifica, attraverso appositi finanziamenti, gli insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio;
  - e) predispone accordi di programma o convenzioni con l'Ordine dei Geologi della Regione Campania;
  - f) si avvale della consulenza e della collaborazione delle Università, di Enti ed Istituti nazionali quali l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Protezione Civile.
5. Le Autorità di Bacino operanti sul territorio regionale della Campania e, precisamente: Liri-Garigliano e Volturno (Nazionale), Campania Centrale e Campania Sud (Regionali), del Fiume Sele e dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore (Interregionali) e (Regionale) della Puglia, in attuazione della presente legge: delimitano le aree ove dovranno essere costituiti gli uffici intercomunali di cui al comma 2 dell'art. 4, attraverso apposita cartografia che sarà pubblicata sui relativi siti di ciascuna Autorità entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

*[Handwritten signature]*



Consiglio Regionale  
della Campania

### ART. 3 (Istituzione dell'Ufficio Tutela Suolo)

1. I Comuni della Campania di cui all'All. 7 dell'OPCM 3907/10 ed aventi popolazione uguale o superiore ai 10.000 abitanti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono obbligatoriamente l'Ufficio Comunale di Tutela Suolo (UCTS).
2. Per i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, resta salvo l'obbligo di istituzione nei casi di contiguità (intesa come prossimità nel caso di isole) territoriale con altri comuni, fino al raggiungimento del numero minimo di abitanti di cui al comma 1 ovvero di una estensione territoriale complessiva superiore ai 100 kmq. In mancanza, la Regione provvederà, entro 12 mesi dalla pubblicazione della cartografia di riferimento sul sito dell'Autorità di Bacino entro il cui areale di competenza ricadono i Comuni, alla nomina di un commissario *ad acta* tra gli iscritti all'Albo Regionale dei Geologi, la cui retribuzione annua verrà equiparata a quella del Dirigente di più alto livello del Comune capofila e pagata dall'ente medesimo ove avrà obbligatoriamente sede l'Ufficio Intercomunale Tutela Suolo (UITS).
3. L'Ufficio Tutela Suolo potrà essere istituito da uno o più Comuni territorialmente omogenei e confinanti e dovrà essere composto, in fase di prima istituzione, da geologi abilitati all'esercizio della professione nel numero di:
  - a) N. 1 Geologo per Comune o associazione di Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva non superiore a 250 Kmq;
  - b) n. 2 Geologi per Comune o associazione di Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti o estensione territoriale complessiva non superiore a 250 Kmq;
  - c) n. 3 Geologi, uno dei quali con un'età non superiore ai 30 anni e abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni, per Comune o associazione di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e/o estensione territoriale complessiva superiore a 250 Kmq;
  - d) nel caso in cui l'Ufficio sia composto da più di un geologo, uno ne è designato coordinatore;
  - e) altro personale tecnico ed amministrativo degli enti locali sarà destinato a detto ufficio;
  - f) ai fini della definizione delle condizioni di omogeneità territoriale è data priorità all'appartenenza allo stesso bacino idrografico.
4. I Comuni, nel piano del fabbisogno del personale predisposto per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dovranno dare priorità all'inserimento delle figure professionali di geologo, utilizzando tutte le possibili forme di contratto di lavoro, ai fini della tutela, salvaguardia e monitoraggio del territorio nei confronti dei rischi naturali e per attività di protezione civile.
5. Il personale componente l'Ufficio Tutela Suolo, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione, potrà essere incaricato dal Comune o dall'associazione di Comuni con contratto a termine rinnovabile, attraverso procedura selettiva ad evidenza pubblica.
6. I componenti l'Ufficio Tutela Suolo, incaricati con contratto a termine per la progettazione di opere pubbliche, potranno collaborare alla predisposizione della sola progettazione preliminare e resta loro preclusa la possibilità di assolvere atti di libera professione nell'ambito del territorio di competenza.



Consiglio Regionale  
della Campania

#### **ART. 4 (Competenze dell'Ufficio Tutela Suolo)**

1. Agli Uffici Tutela Suolo, istituiti ai sensi del precedente articolo, vengono assegnati in via preordinata i compiti di:

- a) vigilanza sulla rete idrografica secondaria (attualmente di competenza della Regione attraverso gli Uffici del Genio Civile);
- b) parere istruttorio per le autorizzazioni all'utilizzo del suolo in tutte le aree di competenza sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici come previsto dalla Sezione I del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923;
- c) parere istruttorio per gli aspetti di competenza sulle pratiche edilizie per le quali sia prevista relazione geologica e/idrogeologica asseverata;
- d) predisposizione dei piani di emergenza e/o di Protezione Civile;
- e) programmazione degli interventi di mitigazione e messa in sicurezza del territorio e verifica dell'attuazione dei piani di monitoraggio;
- f) parere istruttorio, per gli aspetti di competenza, sulle richieste di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (ex comma 250, art. 1 della l.r. n. 4 del 15 marzo 2011), suolo e sottosuolo così come per quelle autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del comma 1 a), art. 3 del DPR n. 59/2013;
- g) parere istruttorio vincolante nell'ambito della redazione dei P.U.C. e degli altri strumenti urbanistici che dovranno fornire un'adeguata motivazione rispetto a nuove scelte di espansione, dando priorità assoluta alla rigenerazione delle aree già urbanizzate.
- h) partecipazione, a richiesta, a progetti di studio e ricerca condotti da Istituti, Servizi Tecnici, Enti di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Enti Pubblici per le finalità attribuite al Servizio;
- i) redazione delle cartografie tematiche e di gestione del S.I.T (Sistema Informatico Territoriale) relativo a suolo, sottosuolo, servizi e sottoservizi;
- j) vigilanza su quanto disposto dalla L. n. 10 del 14 gennaio 2013 in materia di sviluppo di spazi verdi urbani e ss. mm. e ii.;
- k) istruttoria sulle comunicazioni preventive di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- l) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

2. Gli Uffici Tutela Suolo, in via subordinata, si occupano di individuare le aree a rischio idrogeologico, idraulico e sismico elevato e molto elevato presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio: ambiti territoriali, popolazione, infrastrutture e insediamenti esposti a tali rischi, capitali economici esposti al rischio idrogeologico e sismico in termini di perdite attese per scenario di evento, utilizzando a tal fine:



Consiglio Regionale  
della Campania

- a. ove adottati i piani stralcio per l'assetto idrogeologico e i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e sismico, di cui rispettivamente all'articolo 65 e all'articolo 67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b. ove possibile, il collegamento al sistema di allertamento e monitoraggio nazionale e/o regionale per il rischio sismico e idrogeologico;
- c. carte di pericolosità, esposizione, vulnerabilità e di rischio specifiche ed opportunamente redatte per il territorio di competenza. La validazione delle perimetrazioni delle aree a rischio sarà effettuata da apposita conferenza di servizi tra il Servizio Geologico Regionale ed il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, servizio Rischio Idrogeologico Antropico (R.I.A.).

Per le finalità di cui al comma 1 e 2, la Regione potrà avvalersi, ove possibile, di personale a contratto in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali, o trasferiti, da destinare alle attività di controllo e allertamento sul territorio in diretta connessione con le strutture o gli organi individuati dai piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali.

3. Gli Uffici Tutela del Suolo avranno altresì il compito di:
  - a. coordinare (in collaborazione con l'Ufficio Tecnico o con personale esterno competente a contratto) la valutazione della vulnerabilità strutturale del patrimonio edilizio comunale e delle infrastrutture suscettibili al rischio idrogeologico e sismico;
  - b. predisporre, entro un anno dalla istituzione del Servizio, un censimento degli edifici sfitti e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate, per creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, in alternativa al consumo di suolo in edificato;
  - c. individuare e delimitare i compendi agricoli neorurali, intesi come insediamenti rurali oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che deve essere provvisto di dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale;
  - d. redigere ed aggiornare le mappe di pericolosità o di suscettibilità del territorio di competenza al rischio idrogeologico e sismico;
  - e. coordinare la redazione delle mappe di rischio in modo da individuare sia le aree del comune su cui intervenire attraverso interventi di prevenzione attiva o passiva sia le aree sicure da destinare ad urbanizzazione futura o su cui installare i presidi di sicurezza;



Consiglio Regionale  
della Campania

#### **ART. 5 (Monitoraggio, presidi e supporto)**

1. Unitamente alle competenze di cui all'Art.5, l'Ufficio Tutela Suolo ha l'obbligo di:
  - a. predisporre attività di monitoraggio territoriale ai fini della previsione e della prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
  - b. istituire un presidio territoriale idrogeologico e idraulico nelle aree classificate a rischio elevato o molto elevato, assicurando, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto, nonché di ciascun fattore di rischio idrogeologico e idraulico rilevante per la medesima area;
  - c. individuare ed organizzare in tempo reale i necessari servizi di contrasto, in particolare di pronto intervento e di prevenzione non strutturale;
  - d. censire e mappare la rete idrografica comunale compresi gli scarichi idrici di qualsiasi natura;
  - e. vigilare sugli alvei di fossi, torrenti e canali, quando non gestiti dai Consorzi di Bonifica, provvedendo alla loro manutenzione ai fini del naturale deflusso delle acque inclusa l'eventuale rimozione di rifiuti;
  - f. supportare gli uffici tecnici dei comuni di competenza nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico e sismico;
  - g. supportare gli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e piena attuazione dei piani di emergenza;
  - h. partecipazione a progetti di studio e ricerca condotti da Istituti, Servizi Tecnici, Enti di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Enti Pubblici per le finalità attribuite allo scopo dell'ufficio.

Stef.  
Cun



Consiglio Regionale  
della Campania

#### **ART. 6 (Parere di compatibilità geologica)**

1. Per le finalità di tutela dell'incolumità pubblica, dei beni esposti e della Tutela del suolo tutti gli interventi proposti, sia di tipo strutturale sia di tipo non strutturale, che abbiano incidenza sul territorio, devono essere preceduti da uno studio di compatibilità geologica firmato da un geologo regolarmente iscritto all'albo professionale.
2. I pareri e gli studi geologici redatti per la realizzazione degli interventi sul territorio dovranno essere autorizzati dall'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente previa istruttoria da parte del dirigente geologo responsabile di sezione solo per quanto solo per le opere di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 7 gennaio 1983 nel solo caso di prevenzione del rischio sismico come previsto dal DPGR n. 23 del 11 febbraio 2010. Per tutte le altre opere, in particolare quelle di mitigazione del rischio idrogeologico, l'Ufficio Tutela del Suolo assolve il compito di controllo e verifica della progettazione delle opere.

Giul.  
[Handwritten signature]



Consiglio Regionale  
della Campania

#### **ART. 7 (Gestione del demanio idrico secondario)**

1. Sono conferiti ai comuni attraverso gli Uffici di Tutela del Suolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni relative alla gestione del demanio idrico secondario precedentemente gestito dalle regioni. In particolare sono trasferite ai comuni le funzioni relative:

- a. alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- b. alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
- c. ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- d. alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua (l.r. 54/1985 e l.r. 17/1995);
- e. alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f. alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- g. alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- h. alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- i. alle azioni di vigilanza sulle aree della rete colatoria minore, ivi compresa l'individuazione degli scarichi abusivi.

2. L'Ufficio di Tutela del Suolo deve inoltre assolvere tutte funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

El.  
C...



Consiglio Regionale  
della Campania

#### **ART. 8 (Fonti di finanziamento)**

1. Le spese per l'istituzione ed il mantenimento dell'Ufficio Tutela del Suolo, nonché del personale incaricato, saranno poste per metà a carico del Comune o dell'associazione dei Comuni in quota proporzionale ad abitanti e territorio e per metà a carico del bilancio regionale.
2. Per la parte di spesa a carico degli enti locali si utilizzeranno le seguenti fonti di finanziamento:
  - a. il 50% dei ribassi d'asta dei lavori appaltati relativi a progetti finanziati dal Ministero o dalla Regione anche con fondi europei, che comportino consumo di suolo;
  - b. gli oneri di costruzione ed urbanizzazione previsti dal DPR n. 380 del 6 giugno 2001;
  - c. l'istituzione di una tassa comunale sulla impermeabilizzazione del suolo attraverso cementificazione e pavimentazione di giardini e pertinenze esterne di abitazioni private;
  - d. aliquota comunale sulla imposta di bollo degli autoveicoli in ragione del rischio aumentato dal parcheggio in aree pubbliche in caso di eventi alluvionali o di frana;
  - e. oneri comunali provenienti dalle autorizzazioni comunali oggi sostituite dall'Autorizzazione Unica Ambientale e, precisamente, da quelle richiamate al comma 1, lett. a), b) e f) dell'art. 3 del DPR 59/2013 e ss. mm. e ii;
  - f. oneri concessori per le estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua;
  - g. oneri concessori per le spiagge lacuali, superfici e pertinenze di fiumi e laghi;
  - h. alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.

Sp.  
Alleg.



Consiglio Regionale  
della Campania

#### **ART. 9 (Vigilanza e controllo)**

1. Le attività di vigilanza e controllo sulle attività e la regolarità delle procedure attuate dall'Ufficio Tutela Suolo sono esercitate dalla Giunta Regionale la quale, attraverso i propri organi dovrà:
  - a. verificare che le disposizioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico previste dall'Ufficio Tutela Suolo siano conformi alle normative vigenti;
  - b. verificare che le procedure di istituzione e di finanziamento dell'ufficio stesso siano conformi alle leggi in materia di Pubblica Amministrazione.
2. La Giunta Regionale dispone sanzioni amministrative per i Comuni o le associazioni di Comuni che non ottemperano le disposizioni previste dalla presente legge.

Slf.  
Alleg



Consiglio Regionale  
della Campania

**ART. 10 (Norma finanziaria e entrata in vigore)**

1. Il presente intervento va a valere sul minore stanziamento delle risorse presenti alla Missione 20, Programma 3, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 approvato con legge regionale del 20 gennaio 2017, n. 3.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

*Slu/*  
*Antonio*  
*Amore*